



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 222/21
Lussemburgo, 16 dicembre 2021

Sentenza nella causa C-203/20
A.B. e a. (Révocation d'une amnistie)

Il principio del ne bis in idem non osta all'emissione di un mandato d'arresto europeo nei confronti di persone accusate del sequestro del figlio di un ex presidente slovacco

L'interruzione dell'esercizio dell'azione penale per amnistia e la revoca di quest'ultima non ostano all'emissione di un mandato d'arresto in quanto le autorità giudiziarie nazionali non si sono ancora pronunciate sulla responsabilità penale degli imputati

Alcuni ex membri dei servizi di sicurezza slovacchi sono accusati in Slovacchia di avere commesso nel 1995 una serie di reati, tra cui il sequestro di una persona con trasferimento all'estero, la cui vittima sarebbe il figlio del presidente slovacco all'epoca in carica.

Il 3 marzo 1998 il primo ministro slovacco, che, a causa della scadenza del mandato del presidente slovacco, esercitava all'epoca i poteri di quest'ultimo, ha decretato un'amnistia relativa a tali reati. I procedimenti penali che erano stati avviati in relazione ai reati in questione sono stati quindi definitivamente archiviati il 29 giugno 2001. Conformemente alla normativa slovacca, tale archiviazione comportava gli effetti di una sentenza di proscioglimento.

Con risoluzione del 5 aprile 2017, la Národná rada Slovenskej republiky (Consiglio nazionale della Repubblica slovacca) ha revocato tale amnistia. L'Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale della Repubblica slovacca) ha successivamente dichiarato che tale risoluzione era conforme alla Costituzione. I procedimenti penali che erano stati archiviati in forza dell'amnistia sono stati quindi riaperti.

Chiamato a pronunciarsi in tali procedimenti, l'Okresný súd Bratislava III (Tribunale distrettuale di Bratislava III, Slovacchia) ha intenzione di emettere un mandato d'arresto europeo nei confronti di uno degli imputati. In tale contesto, esso chiede in sostanza alla Corte di giustizia se, nelle circostanze della presente causa, l'emissione di tale mandato d'arresto europeo, da un lato, e la revoca dell'amnistia, dall'altro, siano compatibili con il diritto dell'Unione e, più specificamente, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il giudice slovacco fonda i suoi dubbi in particolare sul principio del ne bis in idem¹, poiché il procedimento penale avviato a carico della persona interessata per i reati in questione è già stato definitivamente archiviato.

Con l'odierna sentenza la Corte rileva anzitutto **che la controversia principale rientra nel diritto dell'Unione in quanto la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo² e, pertanto, le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali relative al principio del ne bis in idem, come attuato segnatamente dalla decisione quadro, sono idonee ad applicarsi alla procedura di emissione del mandato d'arresto europeo che il giudice slovacco intende avviare.**

La Corte ricorda poi che **il principio del ne bis in idem può essere invocato soltanto nel caso in cui la responsabilità penale della persona interessata sia stata esaminata e sia stata**

¹ Secondo tale principio, nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

² Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU 2002, L 190, pag. 1).

adottata una decisione nei suoi confronti. Infatti, soltanto un'interpretazione di questo tipo è conforme all'obiettivo legittimo di evitare l'impunità delle persone che hanno commesso un reato.

A tale proposito, la Corte constata che la decisione del 29 giugno 2001 con la quale l'azione penale avviata contro le persone interessate è stata interrotta ha, secondo il diritto nazionale slovacco, gli effetti di una decisione di proscioglimento.

Tuttavia la Corte ritiene che, indipendentemente dalla natura e dagli effetti di tale decisione nel diritto slovacco, dal fascicolo di cui essa dispone sembra risultare che **tale decisione ha avuto come unico effetto quello di interrompere l'esercizio dell'azione penale summenzionata prima che i giudici slovacchi avessero potuto pronunciarsi sulla responsabilità penale degli imputati.**

In tali circostanze, la Corte dichiara che, **dal momento che la decisione del 29 giugno 2001 è stata adottata prima della valutazione della responsabilità penale degli imputati interessati, il principio del ne bis in idem non osta all'emissione di un mandato d'arresto europeo nei loro confronti.**

Infine, la Corte ritiene che una normativa nazionale che prevede un procedimento di tipo legislativo concernente la revoca di un'amnistia nonché un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto il controllo della conformità di tale revoca alla Costituzione non dà attuazione al diritto dell'Unione, in quanto tali procedimenti non rientrano nell'ambito di applicazione di tale diritto.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☐ ☎ (+32) 2 2964106